



ISO 9001:15

ISO 14001:15

BS OHSAS 18001:07

Kiwa -Cermet n. 13353-A

Kiwa-Cermet n. 13353-E

Kiwa-Cermet n. 13353-I



RUGGERI SERVICE SPA

RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

CROSS REFERENCE

GUIDA ALLA LETTURA CORREZIONI

RELAZIONE TECNICA VERSIONE 6

COMMITTENTE		RUGGERI SERVICE SPA	
REDAZIONE COORDINAMENTO TECNICO	E		Antonio ANNIBALE 
			Giuseppina DE GIORGI
PROGETTISTI ELABORATI TECNICI E RELAZIONI, ANALISI TECNICHE.			Arch. Federico G. NEGRO
			Geom. Luigi SPANO
			Ing. Pantaleo BECCARISI
			Dr. Chimico Vincenzo CAGNAZZO

	AGGIORNAMENTO	DATA	DESCRIZIONE
CROSS REFERENCE	00	10/10/2022	AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA <i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 23/02/2021 e acquisita con prot.lli. ARPA n. 13160, n. 14146, n. 14150, n. 14151, 14155, n. 14159, n. 14165, n. 14168 e n. 14172 del 26/02/2021 e alla nota Riscontro Integrazione Riesame Ruggeri – ARPA, Protocollo 0024097</i>
	01	21/02/2023	<i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 19/10/2022 acquisita con protocollo ARPA 0084199 - 157 - 13/12/2022</i>
	02	28/03/23	<i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 24/02/2023 acquisita con protocollo ARPA 0019304 - 157 - 21/03/2023</i>
	03	12/05/23	<i>Riscontro alle Osservazioni alla documentazione integrativa inviata in data 10/05/23 acquisita con protocollo ARPA 0035082 - 157 - 10/05/2023 - SDLE, STLE /; Protocollo 0035894 - 32 - 12/05/2023 - CRA / DS -, SDLE, STLE</i>

SOMMARIO

01	PREMESSA.....	3
02	TABELLA RISCONTRO PER NOTE ARPA	3
03	ALLEGATI	10

01 PREMESSA

- Questo elaborato serve come guida per individuarne al suo interno e negli allegati in essa elencati, le informazioni correlate che sono state inserite in essi a seguito dell'avvenuto riscontro a tutte le richieste di integrazioni richieste per la Conferenza dei Servizi da tenersi 12 Maggio 2023. In questo modo sarà più facile individuare gli aggiornamenti inseriti nei documenti che vengono riportati nella presente che sono stati indicati come allegato K (Acque Meteoriche); allegato N (PMeC); allegato M (Relazione di riferimento); allegato Q (Studio di dispersione in atmosfera degli inquinanti derivanti dall'impianto di fusione di alluminio) e allegato U (Tavola deposito rifiuti e materie prime).

02 TABELLA RISCONTRO PER NOTE ARPA

NOTA RISCONTRO CdS del 10/05/2023 ARPA	CORREZIONE
Relazione tecnica e di calcolo per la gestione delle acque meteoriche (Allegato K)	
<p>1. Dalla valutazione delle integrazioni trasmesse, la criticità evidenziata al punto 4. lett. g. della nota prot. ARPA n. 84199 del 13/12/2022 e, riconfermata poi al punto 1. lett. c. della nota prot. n. 19304 del 21/03/2023 non risulta ancora superata. Tale criticità si presenta sia nell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (Tav. 2) nel quale la pompa installata aspira le acque dal disoleatore senza alcuna discontinuità idraulica, sia nell'impianto di trattamento delle acque di dilavamento successive (seconda pioggia), per il quale, secondo quanto rappresentato nella Tav. 2, la vista in pianta presenta la pompa installata in pozzetto distinto dal disoleatore, mentre la vista in sezione presenta la pompa in continuità idraulica con il disoleatore. Inoltre, visto che i filtri a sabbia e a carboni attivi, previsti nella sezione di trattamento delle acque di prima pioggia, normalmente necessitano di controlavaggio per la loro rigenerazione, è necessario prevedere e dimensionare i relativi circuiti idraulici e la vasca di accumulo delle acque reflue provenienti dal controlavaggio, che andranno smaltite come rifiuto presso impianti terzi. Per il controlavaggio potranno essere riutilizzate le stesse acque trattate.</p> <p>2. Le tavole riportate nell'allegato K non indicano ancora i/l punto/i di scarico: si richiede di usare la seguente denominazione, S1 - spurgo torri di raffreddamento, S2 - acque di prima pioggia, S3 - acque di seconda pioggia;</p>	<p>✓ Relazione AIA Ver.06 a pag. 71 a pag. 73</p> <p>✓ Si veda Tav02_bis</p> <p>✓ Relazione Tecnica Par 5.3.3. pag. 20-22</p>
Piano di Monitoraggio e Controllo (ALLEGATO N)	
<p>3. Il documento nella Rev.06 del 28/03/2023 non risponde alle osservazioni formulate dalla Scrivente Agenzia nella nota prot. n. 19304 del 21/03/2023. Inoltre, la ditta ha apportato delle modifiche che, a parere della Scrivente, oltre che essere ingiustificate, non rispondono alle finalità del PMC e non tengono conto delle linee guida ed istruzioni operative che sono state già più volte richiamate. Nel ricordare che il PMC costituisce parte integrante dell'autorizzazione AIA e che, pertanto, i contenuti dello stesso hanno valenza di prescrizioni a cui il Gestore deve attenersi, si riporta, di seguito, l'esame puntuale delle modifiche da apportare:</p> <p>a. nelle TABELLA 3.1 - Materie prime, ausiliarie, intermedi non pericolosi e (sostanze/miscele) e TABELLA 3.2 - Materie prime, ausiliarie, intermedi pericolosi (sostanze/miscele) sia prevista una frequenza di monitoraggio annuale e sia modificata la modalità di calcolo prevista in quanto non risponde a quanto era stato richiesto. Il consumo annuo effettivo, inteso come materie prime utilizzate nel processo, è da calcolare come quantità di materie prime acquistate (dalle fatture) a cui vanno sottratte le giacenze in magazzino a fine anno. Pertanto:</p> <p>- nella colonna "consumo", sia indicato annuale;</p> <p>- nella colonna "Metodo misura e frequenza" sia riportata la dicitura "Calcolo(1)/annuale";</p>	<p>In allegato U</p> <p>✓ PMeC pag 9-10 e pag.11-13</p>

<p>- la nota “(1)Il consumo di materie prime è calcolato con la seguente formula: Consumo materie prime/mese = quantità materie prime*numero di colate/giorno*giorni di attività/mese” sia sostituita con (1)Il consumo di materie prime è calcolato con la seguente formula: Consumo materie prime/anno = quantità materie prime acquistate nell’anno di riferimento - quantità di materie prime in scorta nel magazzino, a fine anno”</p> <p>- nella colonna “Area di stoccaggio” non è sufficiente riportare “area contrassegnata”; l’area di stoccaggio deve essere indicata da una sigla (numerica, letterale, ecc.) identificativa; la stessa sigla dovrà essere utilizzata nella planimetria di stoccaggio delle materie prime, che si richiede di aggiornare (allegato U del gennaio 2023)</p> <p>- corrispondente a quanto indicato in una specifica planimetria di stoccaggio delle materie prime, che si richiede di produrre;</p> <p>b. sia eliminata la TABELLA 3.4 - Prodotti finiti in quanto le informazioni sono già descritte e richieste nella Tabella 2.14 Produzione complessiva. Alla luce di questa modifica, sia rivista la numerazione di tutte le tabelle successive.</p> <p>c. in riferimento alla richiesta di chiarimento formulata dalla scrivente al p.to 2 lettera d) della nota prot. n.19304 del 21/03/2023, si prende atto della eliminazione del riferimento al recupero delle acque di raffreddamento depurate dalla TABELLA 3.5a –Recupero acque meteoriche/acque depurate. Considerato che, da quanto riportato nella tabella si desume che il recupero riguarda solo le acque meteoriche depurate, si ribadisce di specificare se le stesse, siano stoccate in vasca di accumulo o serbatoio interrato dal momento che nella tabella appaiono ancora entrambi i riferimenti. Nella colonna “Punto di prelievo”, deve essere lasciato il riferimento a “vasca di accumulo”, se effettivamente le acque sono stoccate in una vasca, o indicare “serbatoio interrato”, qualora lo stoccaggio avvenga in un serbatoio. Inoltre, nella colonna “Percentuale di acqua recuperata”, la dicitura “Sono recuperati 150mc di acque meteoriche stoccate in un serbatoio interrato” deve essere eliminata; deve essere, invece, indicata la modalità di calcolo della percentuale di acqua recuperata, pertanto, sia inserita la seguente dicitura: “quantità di acqua meteorica recuperata in un anno/consumo annuo totale (prelievo da pozzo + recupero acque meteoriche) della risorsa idrica”.</p> <p>d. in riferimento alla richiesta formulata al p.to 2 lettera e) della nota prot. n.19304 del 21/03/2023, riguardante il monitoraggio dell’efficienza energetica tramite il parametro $\cos\phi$, si riscontra che all’interno del PMC viene fatto rimando ad un documento “CALCOLO $\cos\phi$ ALLEGATO N4” che però non è stato allegato. Si richiede pertanto il documento mancante. Si suggerisce, inoltre, di fare riferimento al $\cos\phi$ indicato nella fatture di acquisto dell’Ente fornitore dell’energia elettrica.</p> <p>e. nella tabella TABELLA 3.7 – Combustibili, si fa riferimento al consumo per ogni forno (fusorio, di attesa e di omogeneizzazione): si richiede se la suddivisione dei consumi per singolo forno avviene tramite contatori dedicati o tramite calcolo o stima. Alla luce di tale richiesta, aggiornare quanto indicato nella colonna “Metodo misura e frequenza” indicando se si procede tramite calcolo, stima o contatori dedicati.;</p> <p>f. nella TABELLA 3.10 - Sistemi di trattamento fumi:</p> <p>- in corrispondenza del “controllo Δp di depressione (1)” sul punto di emissione E1, nella colonna “Modalità di registrazione e trasmissione”, la dicitura “Annotazioni su registro cartaceo” sia sostituita con “Annotazioni su registro cartaceo dei soli valori anomali”</p> <p>- nella colonna “Modalità di registrazione e trasmissione”, sia eliminata per tutte le righe la dicitura “Report semestrali/ trasmissione secondo modalità AC”.</p> <p>Nello specifico caso dei controlli previsti dalla tabella 3.10, si ritiene sufficiente la registrazione degli stessi in appositi registri, da tenere a disposizione dell’Autorità di Controllo, senza necessità alcuna di trasmissione.</p>	<p>✓ PMeC eliminata TABELLA 3.4</p> <p>✓ PMeC pag 17, ora TABELLA 3.4a</p> <p>✓ In allegato N</p> <p>✓ PMeC pag 19 ora TABELLA 3.6</p> <p>✓ PMeC pag 24, ora TABELLA 3.9</p>
--	--

g. in riferimento alla richiesta formulata al p.to 2 lettera i) della nota prot. n.19304 del 21/03/2023 riguardo alla frequenza delle “Modalità di controllo” riportate nella **TABELLA 3.14 – Scarico acqua raffreddamento**, si riscontra che la frequenza non è stata specificata come richiesto ed è stata invece specificata la frequenza dello scarico non richiesta. Si richiede di nominare il punto di scarico delle acque di spurgo con la sigla “S1” e sia sostituita la TABELLA 3.14 con la seguente:

Sigla Punto di Emissione	Tipologia di scarico	Provenienza	coordinate	parametri	frequenza
S1	sul suolo - in trincea drenante	spurgo torri di raffreddamento	40° 06' 03" N 18° 19' 08" E	si veda tabella 3.16	mensile

h. in riferimento alla richiesta formulata al p.to 2 lettera j) di definire la frequenza di trasmissione dei controlli analitici nella **TABELLA 3.15 – Sistemi di depurazione**, si riscontra l’inserimento della dicitura “Report semestrali/trasmissione secondo modalità AC”: sia sostituita tale dicitura con “report annuale”, come previsto dalla normativa (articolo 29-decies co. 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Inoltre, per allineare alla successiva **TABELLA 3.16**, in cui viene indicato un controllo mensile delle “acque torri evaporative prima del trattamento e dopo il trattamento”, si richiede di modificare la dicitura “semestrale” in “mensile” nella colonna “Frequenza”.

i. Si richiede di riportare tutti i metodi di analisi nella **TABELLA 3.16 – Inquinanti monitorati acque torri evaporative prima del trattamento e dopo il trattamento**, dal momento che alcuni sono stati riportati al di fuori della stessa, a pag. 44.. A pag. 45, in corrispondenza del paragrafo “Acque meteoriche”, la dicitura “e, qualora tali limiti dovessero essere superati, saranno effettuati interventi mirati per far rientrare i valori di ciascun parametro nei limiti previsti dal D.Lgs” sia sostituita con “e, qualora tali limiti dovessero essere superati, non si procederà allo scarico delle acque meteoriche, ma allo smaltimento come rifiuto. Al contempo, verrà verificata la funzionalità del sistema di trattamento per gli eventi meteorici successivi”.

j. la **TABELLA 3.18 - Scarico acque meteoriche potenzialmente inquinate**, sia così sostituita, nominando i punti di scarico con le sigle S2 e S3:

Sigla Punto di Emissione	Tipologia di scarico	Provenienza	parametri	frequenza
S2	sul suolo - in trincea drenante	acque di prima pioggia	si veda tabella 3.19	durante ogni evento piovoso/al termine entro 48 ore
S3	sul suolo - in trincea drenante	acque di seconda pioggia	si veda tabella 3.20	durante ogni evento piovoso

k. Nelle **TABELLA 3.19 - Monitoraggio acque di prima pioggia** e **TABELLA 3.20 – Tabella inquinanti acque di seconda pioggia**:

- nella colonna “Modalità controllo” sostituire il termine “Campionamento” con il termine “Campionamento e analisi”, nella colonna “Modalità di registrazione e trasmissione”, sia sostituita la dicitura “Report semestrali/trasmissione secondo modalità AC” con “report annuale”, come previsto dalla normativa (articolo 29-decies co. 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

l. in riferimento al p.to 2 lettera p) della nota prot. n.19304 del 21/03/2023, veniva richiesto di eliminare le sole sostanze per cui esiste il **divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee**, e non quelle per cui esiste il divieto di scarico sul suolo e

✓ PMeC pag 40, ora **TABELLA 3.13**

✓ PMeC pag 40, ora **TABELLA 3.14**

✓ PMeC pag 41-44, ora **TABELLA 3.15**

✓ PMeC pag 46, ora **TABELLA 3.17**

✓ PMeC pag 46-47, ora **TABELLA 3.18**

<p>sottosuolo. Pertanto, si richiede di reinserire nelle TABELLA 3.19 – Monitoraggio acque di prima pioggia e nella TABELLA 3.20 - Tabella inquinanti acque di seconda pioggia, il parametro Materiali grossolani in quanto previsto dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e le sostanze per cui è previsto il divieto di scarico sul suolo e sottosuolo di cui al p.to 2.1 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n.152/06 e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - composti organo alogenati; - composti organo fosforici - composti organo stannici - sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno, ecc. - mercurio e suoi composti - cadmio e suoi composti - oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera - cianuri - materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque. <p>m. nella TABELLA 3.24 – Controllo rifiuti prodotti, nella colonna “Ubicazione del deposito” non è sufficiente riportare “Area Deposito Temporaneo Rifiuti Speciali”;</p> <p>l'area di stoccaggio deve essere indicata da una sigla (numerica, letterale, ecc.) identificativa. La stessa sigla dovrà essere utilizzata nella planimetria di stoccaggio dei rifiuti, che si richiede di aggiornare (allegato U del gennaio 2023)</p> <p>n. in riferimento a quanto richiesto al p.to 2 lettera t) della nota prot. n.19304 del 21/03/2023, la ditta ha identificato nella TABELLA 3.28 – Inquinanti monitorati, relativa al campionamento del suolo, quali CSC di riferimento quelle previste dall'All.2 del DM n. 46/2019, classificando pertanto l'area in cui sono localizzati i punti di campionamento come destinata alla produzione agricola e all'allevamento. Si richiede documentazione ufficiale che attesti la destinazione d'uso dell'area in questione.</p> <p>o. eliminare il refuso di pag.75 (Par. 6.2.1) “La registrazione è a disposizione dell'Autorità di controllo. a disposizione delle Autorità competenti al controllo. A tali supporti sono correlati certificati analitici.”</p>	<p>✓ PMeC pag 46-51, ora TABELLA 3.18 – 3.19</p> <p>✓ In allegato U</p> <p>✓ PMeC pag 60-61, ora TABELLA 3.23</p> <p>✓ PMeC pag 63-64, ora TABELLA 3.27;</p> <p>✓ Il gestore trasmetterà la documentazione ufficiale appena in suo possesso.</p>
Relazione di riferimento (ALLEGATO M)	
<p>4. La tabella 2 – Elenco delle sostanze presenti nell'installazione riportata a pag.7/16, non è completa di tutte le frasi H presenti nelle schede di sicurezza allegate. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il lubrificante secco VERISOL 3860 non è riportata l'indicazione di pericolo H371; - per l'alghicida BIOFAS 130 non è riportata l'indicazione di pericolo H412. <p>Pertanto, è necessario aggiornare nuovamente la FASE 1 di valutazione condotta in conformità al D.Lgs. n. 95/2019.</p>	<p>✓ Aggiornata la tabella 2 con le frasi H mancanti</p> <p>✓ Aggiornata la FASE 1 di valutazione secondo D.M. 95/2019, tabella 1.</p>
Valutazione integrazioni documentali di aprile 2023. Rif. pratica CRA_AA 33/2023	
3. VALUTAZIONI SULL'ADEGUAMENTO ALLE BAT DI SETTORE (DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2016/1032 DELLA COMMISSIONE DEL 13 GIUGNO 2016).	
<p>Con i pareri prot. n.83928 del 12/12/2022 e prot. n.21752 del 30/03/2023 lo scrivente Servizio segnalava che le misure attualmente applicate dal Gestore per ridurre le emissioni dalle schiume/loppe non soddisfano le previsioni della BAT 79. Nelle ultime integrazioni il Gestore rimanda all'ALLEGATO S (pag. 35) ed</p>	<p>✓ Si rimette alle valutazioni di competenza della AC</p>

all'allegato 02_ parere favorevole ASL. Sul punto, questo servizio si rimette alle valutazioni di competenza di ASL e all'A .C.	
4. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	
<p><u>Sistemi di monitoraggio in continuo (SME)</u></p> <p>Fermo restando quanto indicato nei precedenti pareri sulla gestione dei Sistemi di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera (SME), visti gli ultimi riscontri del Gestore, si fa comunque presente quanto segue.</p> <p>Per quanto concerne il Manuale di Gestione dello SME si avanzano le seguenti richieste di integrazione:</p> <p>4.a riportare gli stati impianto indicati nell'allegato 10 (2022 .01.28 prot. 6526_Contibuto CRA) alla nota Arpa prot. n.10102 del 10/02/2022 relativa alla Trasmissione Rapporto di Ispezione Ambientale del 2021;</p> <p>4.b specificare che lo SME deve essere gestito conformemente alla norma tecnica UNI EN 14181:2015;</p> <p>4.c Riguardo l'algoritmo di stima e le misurazioni dei dati SME, in caso di indisponibilità dello stesso, si riportano le principali richieste di integrazione, in particolare occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ determinare i valori sostitutivi dei parametri emissivi (in concentrazione) attraverso stime o correlazioni basate su parametri di processo ai sensi dell'allegato VI alla parte V del Dlgs 152/06 in tutti gli stati di impianto fatta eccezione che nelle fermate ossia durante i transitori, i guasti, le manutenzioni e i malfunzionamenti (o anomalie); ○ determinare i valori sostitutivi anche per i parametri chimico-fisici (o ausiliari) monitorati dallo SME, quali temperatura, umidità, ossigeno, ecc.; <p>ARPA Puglia si riserva di fornire ulteriori osservazioni/integrazioni al M.G.SME a seguito della 2 ricezione del Manuale aggiornato da parte dell'azienda. Le predette integrazioni dovranno, in ogni caso, essere approvate da ARPA Puglia e attuate/implementate a sistema entro 90 giorni dalla pubblicazione del riesame/ rinnovo del provvedimento AIA.</p>	
5. STUDIO DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DEGLI INQUINANTI AD IMPATTO ODORIGENO	
<p><u>Scenario emissivo</u></p> <p>La definizione dello scenario emissivo resta inalterata rispetto alla precedente versione dello studio (rev.2 del 31/01/2023). Per il camino El si considera il valore di Cod associato alla media dei valori misurati durante le campagne di monitoraggio olfattometrico, mentre per il camino ES, in progetto, si considera il doppio del valore medio ottenute nelle campagne di misura sul deposito scorie. Tale valore risulta pari a 80 uo/m3.</p> <p><u>Meteorologia</u></p> <p>Nei precedenti pareri prot. 87731 del 29/12/2022 e prot. 21752 del 30/03/2023 si chiedeva di valutare l'andamento su base stagionale del "giorno tipo" per le variabili micrometeorologiche quali altezza dello strato limite ("giorno tipo" su base stagionale), lunghezza di Monin-Obukhov (LMO), velocità di attrito superficiale (U*), velocità convettiva di scala, utilizzate in input alla simulazione Il Gestore ha invece valutato, per una data stagione, un unico valore medio per ogni giorno. Tale elaborazione è poco utile ai fini della valutazione della consistenza del dataset micrometeorologico utilizzato.</p> <p><u>Dispersione</u></p> <p>Nel precedente parere N. prot. 21752 del 30/03/2023 si chiedeva di fornire una spiegazione in merito ad alcune incongruenze emerse dal confronto tra i risultati della simulazione condotta su una griglia di salvataggio più fitta (di passo 200 m) e la simulazione precedente, effettuata con un passo pari a 500 m. In particolare si chiedeva di</p>	<p>✓ Allegato P</p> <p>✓ Si rimanda alla AC per l'introduzione in autorizzazione concentrazioni di odore inserite nella simulazione come richiesto</p>

<p>1. fornire il 98° percentile e 100° percentile delle concentrazioni di picco di odore modellate ed estratte in corrispondenza dei recettori;</p> <p>2. chiarire il motivo per il quale il 100° percentile delle concentrazioni di picco di odore, estratto su ogni recettore, risultasse identico per le suddette due simulazioni nonostante la risoluzione spaziale adottata fosse differente .</p> <p>Il Gestore ha riscontrato quanto richiesto al punto 1. Rispetto al punto 2. il Gestore non ha fornito alcun riscontro.</p> <p>Conclusioni circa lo studio: Sebbene permangano ancora le perplessità sopra evidenziate, l'analisi dei risultati non evidenzia criticità nei punti recettore se confrontati con i limiti suggeriti dalle Linee Guida della Regione Lombardia. Si ribadisce comunque quanto già espresso nel precedente parere sui limiti emissivi da adottare in autorizzazione, che dovranno tenere conto delle concentrazioni di odore assegnate dal Gestore in input alle simulazioni.</p>	
6. STUDIO DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DEGLI INQUINANTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO	
<p><u>Scenario emissivo</u></p> <p>Nel precedente parere si chiedeva di:</p> <p>1. fornire elementi (es. tabelle) che dessero chiara evidenza dei valori dei flussi di massa degli inquinanti assunti ai fini del calcolo degli impatti emissivi dell'impianto, ove i flussi stimati fossero in linea con l'ipotesi cautelativa decritta (flusso di massa in input al modello = portata massima al camino * valori limite di emissione).</p> <p>2. chiarire le ragioni della significativa difformità delle caratteristiche di portata dei punti di emissione esistenti El e E2, sia in termini di valore medio assunto nei calcoli, sia in termini di valore massimo illustrato nel PMeC (TABELLA 3 .8 del documento denominato PMeC_ver_5), rispetto ai valori di portata di esercizio descritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (DD. 2044 del 21/09/2012).</p> <p>3. verificare che il valore limite di concentrazione per il parametro CO ai camini El e E2 inserito nel CET (Catasto Emissioni Territoriale Regione Puglia) fosse coerente con il valore limite autorizzato.</p> <p>Rispetto al punto 1, il Gestore ha fornito riscontro, riportando nelle tabelle contenute dalla pagina 6 alla 9 dello studio i flussi di massa calcolati a partire dai limiti emissivi per i camini El, E2 ed E3, considerati in input alle simulazioni.</p> <p>Rispetto al punto 2, il Gestore indica che il riferimento della tab.3.8 è la portata media di progetto, tuttavia non chiarisce la discrepanza con i dati di portata indicati nell'atto autorizzativo di cui alla O.O. n.2044 del 2012 (in particolare vedere tabella a pag. 13, per le emissioni convogliate El e E2), che invece risultano essere decisamente più bassi. Sul punto si rimanda all'A.C. per chiarimenti sulle portate massime autorizzate.</p> <p>Rispetto al punto 3, il Gestore si impegna a uniformare il valore limite di concentrazione del parametro CO ai camini El ed E2, inserito nel CET, con il valore limite autorizzato, e richiedere ad ARPA la relativa autorizzazione alla modifica.</p> <p><u>Dispersione</u></p> <p>Nel precedente parere di questo servizio si chiedeva di effettuare la valutazione della conformità agli standard prescritti dal D.lgs. 155/2010 per le specie CO, SO2 ed NO2 ed i relativi indicatori statistici secondo le modalità descritte nel parere ARPA N. prot. 87731 del 29/12/2022, nonché di fornire la rappresentazione delle</p>	<p>✓ In allegato Q</p> <p>✓ per i limiti portata media in autorizzazione si rimanda alla A.C.</p>
<p>mappe di ricaduta per il solo impianto relative ai suddetti indicatori. Di seguito le osservazioni.</p> <p>N02: Rispetto alla specie NOx, da trattare come N02, il Gestore non ha condotto la</p>	<p>✓ Discussione del quesito da pag. 27 a 30 mappe</p>

<p>valutazione della conformità secondo le modalità indicate nel citato parere ARPA. Tale valutazione è inoltre incompleta per quanto attiene il valore limite annuale (a riguardo si rileva che le pagine 26 e 27 dell'elaborato rev.3 sono lasciate in bianco). Il Gestore ha inoltre utilizzato, quali valori di fondo, le concentrazioni di NOx misurate a Maglie nel 2019 e non quelle di NO2, come invece richiesto. Si evidenzia inoltre che le mappe della concentrazione media annuale e della concentrazione massima oraria, riportate a pagina 47 e 48, sono identiche sia nella forma delle isolinee di concentrazione che nei valori, non consentendo quindi alla scrivente di effettuare valutazioni circa la consistenza delle mappe e la coerenza della scelta del punto di massima ricaduta. Si ritiene quindi che il Gestore non abbia fornito per il suddetto inquinante gli elementi valutativi necessari ad attestare la conformità dell'impianto.</p> <p>S02: Le elaborazioni presentate dal Gestore mostrano diverse incongruenze, di seguito evidenziate. Per i diversi indicatori statistici prescritti le mappe di impatto, prodotte per il solo impianto e mostrate dal Gestore, risultano identiche sia in termini di distribuzione spaziale che di entità dei livelli di concentrazione. Le tabelle elaborate, contenenti il dato modellato estratto in corrispondenza dei punti di massima ricaduta ed il dato misurato presso la centralina di fondo, mostrano valori non coerenti con le metriche di qualità dell'aria. Per la media giornaliera il grafico mostrato dal Gestore per valutare la conformità rispetto al Limite di 24h per la protezione della salute umana riporta un andamento non corretto della concentrazione media giornaliera di 502 misurata presso la postazione di fondo.</p> <p>CO: Anche per questo inquinante la valutazione di conformità presenta incongruenze nelle tabelle e nei grafici, analoghe a quelle già evidenziate per S02.</p> <p>Conclusioni circa lo studio: Tenuto conto delle incongruenze e dei refusi sopra riportati che non consentono di attestare, per gli inquinanti NO2, S02 e CO, la conformità dell'impatto prodotto dall'impianto sullo stato della qualità dell'aria rispetto ai limiti prescritti dal D.lgs. n.155/2010, nonché del fatto che la valutazione non appare essere conservativa, si esprime parere sfavorevole allo studio presentato.</p>	<p>nell'Allegato I</p> <p>✓ Discussione del quesito da pag. 33 a 37 mappe nell'Allegato</p> <p>✓ Discussione del quesito da pag. 30 a 32 mappe nell'Allegato I</p>
---	--

03 ALLEGATI

- ALLEGATO K (ACQUE METEORICHE)
- ALLEGATO M (RELAZIONE DI RIFERIMENTO)
- ALLEGATO N (PM₁₀)
- ALLEGATO Q STUDIO DI DISPERSIONE IN ATMOSFERA DEGLI INQUINANTI DERIVANTI DALL'IMPIANTO DI FUSIONE DI ALLUMINIO
- ALLEGATO U TAVOLA DEPOSITO RIFIUTI E MATERIE PRIME